

Comune di GIOIA DEI MARSÌ

Partenza

Prot.n° 0004503 del 07-09-2021

Cat.1 Cl.2 Fasc.5



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA

Presidente

Marco VILLANI

Consigliere

Francesca Paola ANELLI

Consigliere (relatore)

Giovanni GUIDA

Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 14 luglio 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di Gioia dei Marsi (AQ), ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l'ordinanza del 12 luglio 2021, n. 31, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Francesca Paola ANELLI;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019 del Comune di **Gioia dei Marsi** - di 1.815 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te in data 25 febbraio 2021 con protocollo 2014.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati svolti approfondimenti in ordine ai rapporti con gli organismi partecipati, in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione in data 4 giugno 2021, prot. n. 3711, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi al questionario al rendiconto 2019.

Con nota protocollo n. 3271 del 22 maggio 2021, acquisita in pari data con protocollo n. 3918, sono stati forniti i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-bis del Tuel e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari si è trattato nella precedente deliberazione n. 22/2021/PRSE, cui si fa rinvio.

2. Con la suddetta deliberazione, questa Sezione ha disposto che l'Ente è tenuto "a porre in essere le azioni correttive volte:

- ad aumentare la capacità di riscossione delle entrate proprie ed in particolare dei residui delle annualità pregresse, utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge;

- a determinare una congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché degli altri fondi e al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

- al miglioramento dell'indicatore medio annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti osservando gli obblighi e le indicazioni previste dal d.p.c.m. 22 settembre 2014;

- al rispetto degli obblighi di trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza previsti dall'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011;

- a comunicare a questa Sezione entro 90 giorni dal deposito della presente pronuncia le azioni adottate".

Il Consiglio comunale con delibera n. 19 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto "Presenza d'atto deliberazione n. 22/2021/PRSE della Corte dei Conti/verifica rendiconti esercizi 2015/2016/2017 e 2018 - Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo - e comunicazione misure correttive" ha disposto le misure correttive inerenti le criticità rilevate da questa Sezione.

Nello specifico si riscontra:

– Aumento della capacità di riscossione delle entrate:

- "si sta provvedendo ad individuare una società qualificata per il recupero crediti a cui conferire mandato al fine di esperire azioni volte al recupero forzoso di somme derivanti dalla mancata riscossione dei tributi (imu, tasi e tari);

- *si sta provvedendo ad intensificare l'attività di liquidazione, controllo e accertamento dei tributi, compatibilmente con le norme emanate in seguito alla pandemia da Covid-19. Dapprima il decreto Cura Italia e successivamente il decreto Ristori, con l'obiettivo di diluire nel tempo l'operatività dell'Amministrazione finanziaria e renderla così compatibile con la graduale ripresa delle attività economiche e sociali da parte dei contribuenti, hanno limitato tali attività;*
 - *si sta valutando se esistano reciproche posizioni debitorie e creditorie nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, al fine di esperire una eventuale compensazione legale tra debiti e crediti ai sensi dell'art.1243 cc".*
- **Congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità:** *"Si evidenzia che nel rendiconto 2019, il FCDE è stato raddoppiato, e nei residui attivi sono più consistenti quelli in conto capitale, tra l'altro l'incidenza del FCDE sulla massa totale dei residui attivi passa dal 10,40% del 2018, a 17,80% nel 2019. Nel Bilancio di previsione 2021/2023, l'accantonamento al FCDE è stato quantificato, così come previsto dalla norma per l'intero importo (100%)".*
- Si riscontra ulteriormente che: "A partire dall'esercizio in corso L'Ente, ha provveduto inoltre a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali prevedendo un accantonamento al fondo rischi contenzioso di euro 5000,00, sulla base di una stima effettuata da un legale per conto del Comune, che ha ritenuto remoto il rischio di soccombenza".*
- **Miglioramento dell'indicatore medio annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti e obbligo di pubblicazione:** *"Tale indice risente spesso degli importi anche elevati delle fatture ricevute da fornitori, per attività di investimento, che vengono pagate solo quando pervengono le risorse dei finanziamenti ottenuti e solo in seguito alla necessaria attività di controllo. Le indicazioni previste dal D.P.C.M 22 Settembre 2014, in merito alla rilevazione trimestrale dell'indice di tempestività dei pagamenti e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione, sono state rispettate già dall'esercizio in corso, con l'assicurazione che verrà eseguito anche nei trimestri successivi".*
- **Obblighi di trasmissione del prospetto delle spese di rappresentanza alla Corte dei conti:** *"Il Comune ha provveduto ad inviare il prospetto relativo alle spese di rappresentanza per gli anni omessi 2017 e 2018. Per l'annualità 2016 non è stato possibile inviare il prospetto in quanto non era più possibile effettuare l'inoltro telematico sul sistema CON.TE. Sicuramente l'ufficio competente del Comune non mancherà, con l'approvazione del consuntivo 2020, all'invio tempestivo del prospetto in questione. Si è provveduto a pubblicare i prospetti delle spese di rappresentanza, sul sito internet dell'ente locale, e con precedente delibera consiliare è stato approvato un regolamento sulle spese di rappresentanza".*

3. Ciò premesso, si riscontra che l'Ente ha approvato il rendiconto in esame in data 30 giugno 2020, rispettando il termine stabilito per legge che, nell'anno 2020, causa emergenza pandemica da Covid-19, è stato ulteriormente prorogato rispetto al termine del 30 aprile.

Con riferimento al rendiconto 2019, il decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. La verifica degli equilibri di cui al citato decreto, che per l'esercizio 2019 è effettuata a titolo conoscitivo, è rappresentata, sinteticamente, nella tabella che segue.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	227.013	114.952	341.965
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio (-)	85.317	-	85.317
Risorse vincolate nel bilancio (-)	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	141.696	114.952	256.648
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	338.409	-	338.409
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-196.713	114.952	-81.761

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione.

L'Ente riesce ad ottenere un equilibrio di parte corrente O1 e l'applicazione dell'avanzo per euro 202.271 non influisce sulla positività del saldo; tra l'altro risulta correttamente imputata la quota annua del disavanzo emerso con il riaccertamento straordinario dei residui (euro 2.716).

Parimenti si ottiene un saldo positivo del parametro O2 (euro 141.696) a differenza di quello O3 che registra un valore negativo (euro -196.713).

Si riscontra un fondo anticipazione di liquidità maggiore rispetto a quello dell'esercizio precedente. Si rinvia l'analisi al successivo paragrafo.

Per quanto concerne l'equilibrio di parte capitale, l'Ente registra il medesimo valore per i parametri Z1, Z2 e Z3 (euro 114.952) influenzato dall'applicazione di avanzo per euro 264.920. In merito all'utilizzo dell'avanzo, dal prospetto inviato dall'Ente, si evince che una quota del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel rendiconto 2018 è stata applicata al bilancio di previsione 2019 - 2021. La Sezione delle Autonomie, con deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha chiarito che il fondo crediti di dubbia esigibilità è *"un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*.

Premessa la natura prudentiale del fondo, si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 ha fissato ulteriori limiti per l'applicazione dell'avanzo. Infatti, ai commi 897-898 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è previsto che: *"897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione [...]. 898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione"*. Peraltro, in termini analoghi e in via interpretativa, si erano pronunciate alcune Sezioni Regionali di controllo (cfr. del. n. 52 del 2019 Sez. Toscana e n. 127 del 2018 Sez. Campania), in base ai principi contabili e al Tuel.

A seguito della novella normativa, l'Ente dovrà, quindi, nelle proprie future determinazioni, attenersi scrupolosamente a quanto previsto in via legislativa.

L'Ente riesce, comunque, ad ottenere un equilibrio W1 e W2 ma non un parametro positivo di W3.

Pur trattandosi, per l'esercizio 2019, di una rappresentazione a livello conoscitivo, si raccomanda un attento monitoraggio di tali saldi per gli esercizi futuri al fine di evitare situazioni di squilibrio che possono creare ulteriori difficoltà nella gestione ordinaria.

4. L'Ente al termine dell'esercizio 2019 registra un risultato di amministrazione pari ad euro 679.348 che, con gli accantonamenti, i vincoli e le destinazioni di seguito riportati, generano un disavanzo di amministrazione di euro 245.428:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità: euro 610.282;
- Fondo anticipazione liquidità: euro 108.513;
- Altri accantonamenti: euro 12.000;
- Altri vincoli: euro 84.080 (di cui 1.431 per fondo indennità di fine mandato del Sindaco);
- Destinazione agli investimenti: euro 109.901.

Dall'analisi del risultato di amministrazione emerge che sono stati inseriti residui attivi per euro 3.428.479, residui passivi per euro 1.674.726 e un fondo pluriennale vincolato per euro 1.161.050.

In primo luogo, si riscontra un fondo anticipazione di liquidità di importo superiore rispetto a quello accantonato nel precedente rendiconto. Al riguardo l'Ente ha chiarito che: *"In sede di redazione del rendiconto 2019 è stata rettificata in aumento la determinazione del fondo residuo per una errata precedente contabilizzazione"*. Dall'analisi dei piani di ammortamento trasmessi, l'importo risulta congruo con il debito residuo al 31 dicembre 2019.

Successivamente, si evidenzia la presenza del fondo indennità di fine mandato del Sindaco tra i vincoli. Si ritiene opportuno inserire tale fondo tra gli accantonamenti.

Per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato applicato il metodo ordinario, così come previsto dalla normativa vigente.

L'Organo di revisione ha accertato che: *"In sede di approvazione del Rendiconto 2019 è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art 39 quater del dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020"*.

Come è noto, fino al 2018, in alternativa al metodo ordinario disciplinato dall'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 (e, in particolare, dall'esempio n. 5), è stato possibile applicare il c.d. metodo semplificato. Quest'ultimo, di fatto, consentiva di determinare l'accantonamento sommando a

quello del rendiconto dell'esercizio precedente, lo stanziamento definitivo del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Tale facoltà era stata prevista dalla normativa proprio in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione.

Con l'introduzione di questo emendamento, dall'esercizio 2019 non è più possibile utilizzare il metodo semplificato e lo stesso legislatore, allo scopo di mitigare gli effetti di questa nuova norma sui bilanci dell'Ente ha previsto la possibilità di suddividere l'ulteriore disavanzo su un periodo temporale di 15 anni. La norma prevede che le modalità di recupero dovranno essere definite con delibera del Consiglio, acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, entro 45 giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione viene equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

L'Ente ha adottato la delibera n. 26 del 4 agosto 2020 con cui ha previsto il ripiano del disavanzo di euro 245.428 derivante dal rendiconto 2019.

In prima analisi, viene quantificata la parte di disavanzo derivante dal cambio del metodo utilizzato per la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tabella n. 2 - Disavanzo derivante dal cambio di metodo nel calcolo del FCDE 2019

	Importo
FCDE rendiconto 2018	279.927
Quota stanziata nel bilancio di previsione 2019	85.317
Utilizzo per stralcio di crediti inesigibili	-
FCDE rendiconto 2019 con metodo semplificato	365.244
FCDE rendiconto 2019 con metodo ordinario	610.282
Disavanzo da ripianare a seguito cambio metodo di calcolo	-245.038

Fonte: Elaborazione della Sezione in base ai dati della Deliberazione n. 26 del 4 agosto 2020

L'Ente ha calcolato sia il disavanzo ai sensi dell'articolo 39-quater, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019 (euro 245.038) e sia quello ordinario ai sensi dell'articolo 188 del Tuel (euro 390).

Per il disavanzo della prima fattispecie è stato deliberato un piano di rientro di 15 anni (periodo 2021-2035) con una quota annua di 16.336.

Per la seconda fattispecie è stata prevista l'applicazione al bilancio di previsione 2020.

Si sollecita l'Ente al costante monitoraggio delle azioni predisposte volte al miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, al fine di garantire l'attuazione e l'efficacia del piano di recupero del disavanzo approvato dal Consiglio.

5. In merito al FCDE si riscontra un accantonamento pari ad euro 610.282 che per il 94,76 per cento dell'importo è relativo alle entrate del titolo 1 tipologia 101 *"Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa"* e per il 5,24 per cento da quelle del titolo 3 tipologia 100 *"Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"*.

L'Ente ha registrato, nei titoli 1 e 3, un grado di riscossione a competenza rispettivamente pari al 74,50 per cento e al 71,99 per cento e un grado di riscossione a residuo pari al 14,86 per cento e al 22,03 per cento. Emerge che il 74,59 per cento dei residui totali dei due suddetti titoli, è rappresentato da residui antecedenti all'esercizio 2019.

In particolare, il grado di riscossione a residuo presenta valori bassi.

Infatti, i residui allocati nei due titoli in esame rappresentano il 49,92 per cento dei residui totali mentre il 40,72 per cento è allocato nel titolo 4. Tale titolo, risente dell'andamento dei cronoprogrammi e dei correlati trasferimenti di risorse da parte dei soggetti finanziatori.

Se si analizza il recupero dell'evasione tributaria emerge che, nell'esercizio in esame, sono stati effettuati accertamenti per euro 737.382 a fronte di riscossioni per euro 662.542.

Già con la precedente deliberazione di questa Sezione si erano evidenziate delle criticità in termini di riscossione. Con il richiamato atto di Consiglio n. 19 del 2021 con cui vengono deliberate le misure correttive adottate, emerge che *"... si sta procedendo a individuare una società qualificata a cui conferire mandato per il recupero dei crediti e che si è già provveduto a conferire incarico per la verifica e l'analisi dei residui presso l'Agenzia della Riscossione SpA (ex Equitalia) riferiti agli anni dal 2000 al 2020.*

... si sta valutando se esistano reciproche posizioni creditorie e debitorie nei confronti di altre pubbliche amministrazioni al fine di esperire una eventuale compensazione legale tra debiti e crediti.

...nel rendiconto 2019 il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato raddoppiato e che l'incidenza dello stesso sulla massa totale dei residui attivi è pari al 17,80%".

Preso atto dell'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità si riscontra, dalla relazione tecnica al rendiconto, la presenza di residui attivi risalenti all'esercizio 2014 e precedenti. Nello specifico, il titolo 1 presenta uno stock di tali residui per euro 447.640.

Questi residui, con anzianità superiore a 5 anni, discendono da *"... obbligazioni giuridicamente perfezionate, conseguentemente comprendono una quota di gettito di difficile o dubbia riscossione, che è destinata alla costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità"*.

Nella tabella sottostante è riportata l'anzianità dei residui.

Tabella n. 3 – Anzianità Residui attivi

	2014 e prec.	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1	447.640	179.408	123.595	141.030	195.532	303.412	1.390.617
Titolo 2	29.992	20.793	26.331	28.545	46.718	37.274	189.654
Titolo 3	34.108	74.714	10.052	8.764	61.769	131.445	320.853
Titolo 4	153.219	143.984	0	40.000	101.734	957.282	1.396.219
Titolo 6	27.009	10.634	0	0	0	0	37.643
Titolo 7	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 9	0	0	4.500	2.545	23.888	62.560	93.492
Totale	691.969	429.534	164.478	220.884	429.640	1.491.973	3.428.479

Fonte: Relazione tecnica al rendiconto 2019

Dai dati su riportati emerge, in particolare per il titolo 1, la presenza di una gran mole di residui risalente agli anni precedenti al 2019 (circa euro 750.600 sono relativi all'esercizio 2016 e precedenti).

Preso atto di ciò, l'Ente dovrà costantemente valutare la consistenza e la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, in termini ancora più prudenziali.

Tale attività di monitoraggio dovrà essere necessariamente collegata ad una efficiente ed efficace attività di riscossione coattiva, da effettuarsi con l'utilizzo di tutti gli strumenti concessi dalla legge, che dovrà essere predisposta nel minor tempo possibile al fine di evitare il sopraggiungere della prescrizione per i residui più vetusti.

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, la copertura per le spese da ultimo elencate sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa. Una tale evenienza è motivo di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti del Consiglio comunale che è chiamato ad approvare la proposta di bilancio deliberata dalla Giunta.

6. L'Ente chiude l'esercizio con un fondo di cassa positivo per euro 86.645. Dall'analisi del questionario al rendiconto emerge la mancata corrispondenza tra il conto del Tesoriere e le scritture contabili, per euro 3.641.

In merito, vista la discrepanza sulle motivazioni di tale differenza, è stato chiarito che: *"le ragioni della discordanza del fondo al 31 dicembre 2019 tra Ente e Tesoriere risiedono nella non esecuzione da parte del Tesoriere di un mandato di pagamento di IRAP in compensazione con una reversale di IRAP a credito per problemi nel flusso dati, che l'Ente comunque ha contabilizzato. Nel corso del 2020 sono andati a vuoto i tentativi di regolarizzazione, con il conseguente annullamento del mandato e della reversale ..."* (cfr. riscontro alla nota istruttoria).

Dall'analisi degli equilibri di cassa si rileva un saldo negativo di euro 57.408 tra riscossioni e pagamenti di parte corrente. Si evidenzia la necessità di azioni mirate all'incremento della riscossione delle entrate, in particolar modo di quelle tributarie, da abbinare ad una revisione della spesa.

Per quanto concerne la cassa vincolata, l'Organo di revisione ha attestato un valore pari ad euro 365.759 sul questionario ed euro 370.911 nella relazione al rendiconto. La quantificazione per euro 365.759 è stata confermata dall'Ente con la nota di riscontro alla richiesta istruttoria in quanto "*... l'importo di 370.911,23 emergeva dal prospetto della verifica di cassa della Tesoreria, che la responsabile del servizio finanziario ha chiesto di riallineare ...*".

La quantificazione della cassa è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda all'Ente il monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota utilizzata per spese di carattere generale, tenuto conto dell'incapienza del fondo di cassa al 31 dicembre 2019.

L'Ente ha richiesto l'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 ma non quella di cui all'articolo 1, comma 849, della legge n. 145 del 2018. Così come per i precedenti esercizi, si è reso necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria. L'importo ricevuto è stato pari ad euro 640.969 che è stato integralmente restituito a fine esercizio.

Un miglioramento dell'attività di riscossione, in particolar modo di quella coattiva, potrebbe evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria che, in base all'articolo 222 del Tuel, deve essere finalizzato a fronteggiare soltanto le temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e dei pagamenti.

7. Si osserva, poi, che l'Ente ha provveduto alla trasmissione della deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 30 dicembre 2020, relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2019, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19 del 2017.

Il Comune possiede solo una partecipazione in ACIAM s.p.a. con una quota dello 0,75 per cento.

Nella relazione al rendiconto si evince che *“L’Ente, nel corso dell’esercizio 2019, ha proceduto all’acquisizione di partecipazioni societarie, per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale”*. Nel riscontro alla richiesta istruttoria è stato comunicato che: *“Quanto all’acquisizione di partecipazioni societarie per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, nel 2019 è stato solo avviato l’iter dell’acquisizione del 5% della società AST s.r.l. che è stata deliberata dal consiglio comunale dell’11 gennaio 2020; successivamente determinata la predisposizione dell’atto notarile dalla giunta del 14 luglio 2020 a seguito della nota della AST s.r.l. con cui si comunicava la delibera dell’assemblea di mettere a disposizione la quota; infine rogitata l’acquisizione di quote in data 30 settembre 2020”*. Dall’analisi delle citate deliberazioni, estrapolate dal sito istituzionale, si rileva che la quota è stata acquistata per euro 500.

In merito alle partecipazioni possedute si raccomanda la costante verifica dei requisiti previsti dal Tusp.

Nel questionario al rendiconto 2019, in relazione alla domanda sulla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati, l’Organo di revisione ha dichiarato *“non ricorre la fattispecie”*.

Interpellato in merito, il Comune ha rappresentato che: *“è stata effettuata la riconciliazione dei rapporti commerciali tra il Comune e la partecipata ACIAM, con un debito del Comune di 235.043,39 euro al 31 dicembre 2020”*.

8. Dall’esame congiunto del questionario e della relazione dell’Organo di revisione si rileva ulteriormente quanto segue.

8.1 Dai dati estrapolati da Amministrazione trasparente - pagamenti dell’amministrazione l’indice di tempestività dei pagamenti ha registrato un valore pari a 153,73 giorni.

Al riguardo l’Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2019, ha comunicato che l’Ente ha indicato *“le misure adottate per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge”*.

Nel titolo 1 della spesa sono presenti residui che rappresentano il 48,57 per cento del totale dei residui passivi e analizzandone l’anzianità emerge che il 38,46 per cento è relativa agli esercizi precedenti al 2019 (euro 312.843). Tra l’altro, dalla relazione tecnica al rendiconto, emerge che, di tali residui, euro 108.981 sono relativi agli esercizi 2014 e precedenti.

Tenuto conto che nel titolo 1 sono allocate le spese correnti necessarie al funzionamento dell’attività amministrativa, si raccomanda all’Ente di verificare la sussistenza delle condizioni di esigibilità nel rispetto dei principi contabili nonché a considerare gli indirizzi euro - unitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE che richiede l’adozione di una *“cultura dei pagamenti rapidi”*, con l’applicazione di tutte le azioni necessarie al fine di rafforzare l’efficientamento dei propri uffici.

Non è stato pubblicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 33 del 2013.

In base a quanto rappresentato dall'Ente il valore al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 353.095 con 22 aziende creditrici.

Si sollecita l'Ente al rispetto della normativa vigente ricordando come la violazione degli obblighi di trasparenza possa esporre il dirigente a responsabilità disciplinare e contabile secondo il disposto dell'art. 46 del d.lgs. 33 del 2013.

8.2 Si rileva, poi, che il Comune ha provveduto, in fase di riscontro alla richiesta istruttoria, alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2019, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Dalla comunicazione dell'Ente si rileva che, con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 14 maggio 2021, è stato adottato il regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

8.3 Dall'analisi dei parametri deficitari, risulta che l'Ente ha rispetto i limiti di legge.

8.4 L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, ha attestato che l'Ente *"non ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio"*.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- alla costante verifica dell'effettiva attuazione delle misure volte al recupero del disavanzo registrato sia in fase di riaccertamento straordinario dei residui e sia con il rendiconto 2019;
- al monitoraggio delle azioni poste in essere per il recupero dei crediti pregressi al fine di migliorare la liquidità dell'Ente, riducendo così sia il ricorso all'anticipazione di tesoreria, sia i tempi medi di pagamento dei fornitori;
- all'analisi dei residui attivi e passivi più vetusti al fine di verificare se ricorrono i presupposti per un loro mantenimento in contabilità;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Gioia dei Marsi (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2021.

Il relatore

Francesca Paola ANELLI

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
16.07.2021 10:59:01
CEST

